

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1 - È costituita l'Associazione di promozione sociale:

"Vicini alla Persona

Associazionismo Comasco a sostegno della Protezione Giuridica".

Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali, in materia di enti associativi non commerciali.

Art. 2. - Essa ha sede nel Comune di Como.

L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

Art. 3. - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi:

a. promuovere l'applicazione della Legge 6/2004, che ha istituito lo strumento giuridico dell'amministrazione di sostegno, per garantire la tutela dei diritti e la protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, consentendo di ottenere per tutte le persone, a vario titolo "fragili", una tutela modulata sulle effettive esigenze, mettendo al centro l'attenzione alla persona, i suoi bisogni e il rispetto delle sue aspirazioni e delle sue potenzialità, oltre che la gestione degli interessi patrimoniali;

b. sostenere e sviluppare nel territorio di propria competenza il volontariato e i servizi di supporto al sistema della protezione giuridica in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno;

c. sviluppare informazione e formazione per le famiglie, i cittadini e gli operatori sociali;

d. sensibilizzare i territori per reperire, formare e supportare volontari disposti a diventare amministratori di sostegno per chi non ha familiari che svolgano questo ruolo;

e. sistematizzare la comunicazione e diffusione di informazioni, studi, esperienze e soluzioni inerenti la tematica considerata;

f. rafforzare la capacità del terzo settore di occuparsi di autotutela o della difesa e promozione dei diritti;

g. rinforzare ed estendere la rete provinciale tra i soggetti del pubblico e del privato sociale che a vario titolo sono coinvolti nell'attuazione della legge e nello sviluppo della progettazione a sostegno dell'amministrazione di sostegno portata avanti nella fase sperimentale del progetto Amministratore di Sostegno;

h. ogni altra azione ritenuta idonea a conseguire la

diffusione della pratica della protezione giuridica delle persone fragili sul territorio.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione, a titolo esemplificativo, si propone di:

I. mantenere nel tempo la coerenza progettuale e adoperarsi per la corretta applicazione della Legge 6/2004;

II. promuovere e mantenere nel tempo il collegamento regionale tra le articolazioni di sviluppo dell'Amministratore di Sostegno nelle diverse province;

III. ricercare e consolidare la sostenibilità economica delle azioni progettate di supporto alla Legge 6/2004, anche attraverso la costituzione di forme associative più allargate e composite che abbiano tra le finalità le stesse elencate nello statuto di Vicini alla persona;

IV. espandere e stabilizzare l'infrastrutturazione sociale nella provincia di Como, a partire dall'ottica di sviluppo di comunità fin qui utilizzata;

V. collaborare con il Giudice Tutelare per la nomina e il supporto quotidiano degli Amministratori di Sostegno anche attraverso la diretta assunzione del ruolo in tutti quei casi in cui il Tribunale lo ritenga utile e/o indispensabile per la salvaguardia dei diritti del beneficiario;

VI. rendere più competenti le associazioni per costruire sui territori, insieme ai servizi pubblici (Asl, Tribunale, Enti comunali e loro organismi di riferimento, ospedali ecc.) e privati locali, azioni di prossimità a supporto dei beneficiari di amministrazione di sostegno;

VII. attivare e/o rinnovare protocolli e connessioni pubblico/privato (Asl, Tribunale, Enti comunali e loro organismi di riferimento, ospedali ecc.) per reiterare e/o raggiungere intese di collaborazione sussidiaria e cooperazione operativa;

VIII. generare volontariato capace di dare informazione e sostenere l'orientamento e il disbrigo delle problematiche connesse alle situazioni dei beneficiari e al ruolo di Amministratore di Sostegno da acquisire o acquisito;

IX. collaborare con l'Ufficio per la Protezione Giuridica della Asl sia nella gestione della rete dei punti informativi che dell'Elenco Amministratori di Sostegno volontari, formando e accompagnando i volontari stessi nell'acquisizione e nel mantenimento del compito;

X. gestire attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento di volontari e operatori dei servizi, nonché la sensibilizzazione e l'informazione rivolta alle famiglie e alle persone fragili;

XI. programmare la continuità delle attività di comunicazione per creare cultura sociale condivisa.

E' data la possibilità all'associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri

associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- . dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- . dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- . da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- . dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di estinzione, recesso o esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto o destinati ad incremento del patrimonio.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 5. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della L.383/2000.

Soci

Art. 6. - Sono soci le associazioni (riconosciute e non riconosciute) che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

Ogni associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato tramite delibera consiliare mandato a rappresentare l'ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente da cui è stato nominato, l'ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

Nel caso di revoca della designazione del proprio rappresentante, che ha effetto immediato, ogni socio è tenuto a comunicarla e a provvedere ad indicare, entro 30 (trenta) giorni, un nuovo rappresentante.

Art. 7. - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti ed allegare la delibera di nomina di

un proprio rappresentante.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 8. - Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9. - I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito, di non danneggiare né moralmente né economicamente l'associazione, di fornire all'esterno un'immagine decorosa, un comportamento socievole ed educato durante lo svolgimento delle assemblee e degli incontri vari, interni ed esterni.

Art. 10. - La qualità di socio si perde per scioglimento dell'ente associato, dimissioni e per morosità o indegnità.

Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dalla presa d'atto della notifica della volontà di recesso da parte del Consiglio direttivo. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale entro l'anno solare, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'art. 24 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia

della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Organi sociali

Art. 11. - Sono organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea dei soci;
- . il Consiglio direttivo;
- . il Presidente del Consiglio direttivo;
- . il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Assemblea dei soci

Art. 12. - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo, per mano del presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o inviata a mezzo fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata, dal Presidente del Consiglio direttivo, su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- . l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- . gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- . la nomina dei componenti il Consiglio direttivo e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- . l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- . quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- . le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- . lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda

convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 23 del presente statuto.
Art. 14 - Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Art. 15. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed invio tramite casella di posta elettronica.

Consiglio direttivo

Art. 16. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 (cinque) a un numero massimo di 9 (nove) membri eletti tra i rappresentanti degli associati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio possono effettuarsi in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione o tramite forma alternative di comunicazione.

Il consigliere impossibilitato a essere materialmente presente può partecipare alle sedute mettendosi in contatto con il Consiglio con forme alternative di comunicazione.

Il Consigliere, che non partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente che lo ha nominato, questi decade dalle cariche eventualmente assunte.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 17. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Il segretario provvede alla stesura dei verbali del Consiglio

direttivo e svolge l'attività di tesoriere dell'associazione, a meno che il Consiglio non ritenga opportuno nominare un tesoriere. I compiti del tesoriere saranno definiti e deliberati dal Consiglio direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Presidente, ricevuta la richiesta di convocazione da parte dei consiglieri, provvede alla convocazione del consiglio in seduta straordinaria entro 20 (venti) giorni (non vengono computati al fine di stabilire questa scadenza i mesi di agosto e dicembre).

Art. 19. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Presidente

Art. 21. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale poi il presidente riferisce l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente

costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori

Art. 22. - Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all'anno.

Essi hanno il compito di sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, di verificare l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Scioglimento

Art. 23. - L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie

Art. 24. - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno

sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Legge applicabile

Art. 25. - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.